

FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo 1

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA".

SEDE LEGALE

Articolo 2

La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, attualmente in Ferrara, Corso Giovecca n. 116, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo Articolo 3 del presente Statuto.

OGGETTO

Articolo 3

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla

formazione professionale degli Ingegneri e degli aspiranti Ingegneri.

A tal fine potrà:

- istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e su supporti magnetici, riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- sostenere l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini prevalentemente locali degli Ingegneri ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;
- promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie, tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche, e giuridico-economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
- promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;
- provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;

- organizzazione di attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti;
- organizzare, promuovere, sovvenzionare "Stages" di Ingegneri e laureandi in ingegneria presso società e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che, direttamente o indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

La Fondazione opera:

- prioritariamente nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara;
- secondariamente in ambito nazionale.

PATRIMONIO

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dai Fondatori come risulta dall'atto costitutivo;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili ed mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente Statuto;
- da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

ENTRATE

Articolo 5

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'Articolo 3 del presente Statuto;
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'Articolo 4 del presente Statuto;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa.

Articolo 6

Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati anche non economici che versano

contributi annui destinati a sostenere le attività di cui all'Articolo 3 del presente Statuto.

ORGANI

Articolo 7

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Potranno inoltre essere nominati i seguenti organi, oltre a quelli ritenuti indispensabili per il raggiungimento degli scopi statutarî a discrezione del Consiglio di Amministrazione:

- il Direttore;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Comitato Borse di Studio;
- il Comitato Rapporti Istituzionali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) Consiglieri, nominati come segue:

- 7 (sette) scelti dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara tra i Consiglieri in carica nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara;
- 4 (quattro) scelti dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara tra gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara e, quindi, la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza del Consiglio

di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale *prorogatio* dello stesso sino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione le cariche di Presidente, Segretario e Tesorierie sono attribuite dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara a propria discrezione. Il Consiglio di Amministrazione sceglierà poi il Vice-Presidente nella persona di uno dei suoi membri.

In difetto di accettazione delle cariche di cui sopra, lo stesso Consiglio sceglierà tra i suoi componenti i soggetti che rivestiranno tali cariche; qualora non si reperisse la disponibilità di un numero di Consiglieri dell'Ordine sufficiente a coprire la rappresentanza prevista, previa espressa rinuncia, potranno essere nominati al loro posto altrettanti iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara; il numero dei membri scelti in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara non potrà essere mai inferiore a sei.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Direttore; lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica ed a fissarne il relativo compenso.

Il Direttore eventualmente nominato avrà funzioni di coordinamento generale delle attività della Fondazione, avrà la responsabilità di predisposizione del preventivo, del rendiconto consuntivo annuale, collaborerà alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e ne curerà la gestione dopo che gli stessi siano approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale

e corretta esecuzione. Al Direttore possono essere attribuite procure *ad negotia* per gli adempimenti tributari e contributivi.

Il Direttore dirigerà e coordinerà gli uffici della Fondazione, controllerà le attività di tutti i comitati ed altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Articolo 10

Ogni carica è gratuita.

A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Articolo 11

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a. approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo, predisposto, se ve ne è stata la nomina, da parte del Direttore;
- b. approva il conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo), predisposti, se ve ne è stata la nomina, da parte del Direttore, e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione;
- c. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- d. delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- f. stabilisce i programmi della Fondazione;

g. delibera le modifiche dello Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge, e ciò in deroga a quanto previsto dal successivo art. 13 del presente Statuto) a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, anche con procure *ad negotia*, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Articolo 12

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito almeno sette giorni feriali prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax o posta certificata spedita almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'Articolo 11 del presente Statuto.

PRESIDENTE

Articolo 14

Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti da un Segretario, ed in sua assenza dal Consigliere designato ai sensi dell'Articolo 11 del presente Statuto, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno esposte nella sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara per un periodo non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto da uno o tre membri effettivi e da uno o tre membri supplenti. I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati dal Presidente del Consiglio di amministrazione tra gli iscritti all'albo dei revisori.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, ove sia composto da più di un membro, è designato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri effettivi dello stesso Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche delle eventuali *prorogatio* di cui all'Articolo 8 del presente Statuto. Il revisore nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara può essere confermato nella carica per non più di tre mandati consecutivi. Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Revisori dei Conti cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione sarà integrato da coloro che saranno nominati in sostituzione dagli organi chiamati per Statuto alla loro designazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale. Annualmente il Collegio dei Revisori dei Conti riferirà, al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dell'eventuale Comitato tecnico-scientifico senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute. Le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono remunerati secondo le tariffe minime dei Dottori Commercialisti fissate per queste prestazioni.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

COMITATI

Articolo 16

I Comitati di cui all'articolo 7 del presente Statuto, ove nominati, saranno composti da almeno 3 membri, nominati come segue:

- almeno un membro scelto tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all'Articolo 3 del presente Statuto;
- almeno due membri scelti tra i consiglieri di amministrazione della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara.

La carica di Presidente dei Comitati, ove nominati, spetterà di diritto al membro scelto tra i consiglieri di amministrazione della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara secondo insindacabile designazione del Presidente della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara.

I Comitati, ove nominati, esplicheranno funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che siano ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti dei Comitati, ove nominati, dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I componenti dei Comitati, ove nominati, fatta eccezione per i membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In ogni caso, a tutti, spetterà il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

LIQUIDAZIONE

Articolo 17

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi

saranno destinati ad altro ente avente scopi analoghi a quanto previsto dall'Art. 3 e/o a borse di studio che verranno assegnate secondo la determinazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Ferrara.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara nomina per tale scopo tre liquidatori.